

CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONI REGIONALI DEL GR LAZIO
- REGOLAMENTO UNIFICATO -
Rev.0.1 Approvato il 18.06.2005

Art. 1 – Sono costituite nell’ambito del Club Alpino Italiano Regione Lazio (GRL) le seguenti Commissioni Tecniche:

- Il Comitato Scientifico Regionale Lazio (CSR Lazio)
- La Commissione Tecnica per l’Alpinismo Giovanile (C.R.A.G. Lazio)
- La Commissione Tecnica Lazio per l’Escursionismo (CRE Lazio)
- La Commissione Tecnica Lazio per le Scuole di Alpinismo, Sci Alpinismo (CRS Lazio)
- La Commissione Tecnica Lazio per lo sci-fondo escursionistico (CRSF Lazio)
- La Commissione Tecnica per la Speleologia (CRSpe)
- La Commissione Tecnica per la Tutela dell’Ambiente Montano (CRTAM Lazio)
- La Commissione Tecnica per i Rifugi e le Opere Alpine (CRR Lazio)

I membri delle Commissioni Tecniche Lazio sono indicati dai Presidenti delle Sezioni e nominati dal Consiglio Regionale (CDR).

L’assemblea dei delegati del GRL può sciogliere le Commissioni esistenti ed istituirne di nuove.

Art. 2 - Ogni Commissione, nell’ambito della propria competenza specifica definita dalla univocamente dalla propria denominazione, recependo gli orientamenti degli omologhi Organi Tecnici Centrali (OTC) cooperando con le altre Commissioni Regionali e le Sezioni, persegue i seguenti scopi:

- Promuove la conoscenza e la frequentazione della montagna in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente naturale e delle culture locali;
- indirizza e coordina le iniziative dei omologhi Gruppi e Commissioni Sezionali, promuovendone la costituzione laddove non fossero costituiti;
- promuove pubblicazioni, convegni e manifestazioni a carattere regionale con l’autorizzazione del CDR Lazio;
- organizza corsi per la formazione di Operatori Sezionali ed altri titolati e per il loro aggiornamento, come da Regolamenti degli omologhi OTC, con l’autorizzazione del CDR;
- collabora e coopera con altre Commissioni di altri GR, secondo i regolamenti dei rispettivi GR e con l’autorizzazione degli organi cui tali regolamenti conferiscono la responsabilità e autorità, compreso il GRL;
- promuove e/o aderisce ad incontri e scambi internazionali con Associazioni alpinistiche di altri Paesi;
- opera in qualità di consulente tecnico nei confronti degli organi del GRL e delle Sezioni ove non operi una Commissione Sezionale o su richiesta delle Sezioni stesse;
- fornisce, compatibilmente con le risorse umane, materiali e finanziarie a disposizione, gli aiuti e la collaborazione necessari per incentivare e sostenere le attività periferiche delle Sezioni e con le Scuole di ogni ordine e grado.

Art. 3 - Le attività sul territorio sono strettamente subordinate all’autorizzazione del CDR che verifica l’accordo delle Sezioni competenti per territorio alle quali compete la responsabilità dell’attuazione, in collaborazione con la Commissione proponente.

Art. 4 - Ogni Commissione è composta da un componente per ogni Sezione del Lazio per un minimo di almeno cinque Sezioni. Ogni Sezione indica il proprio rappresentante Titolare ed un Supplente scelti tra i soci maggiorenni, iscritti da almeno due anni al CAI o meno se la propria Sezione è costituita da meno di due anni, e che hanno svolto documentata attività nel settore; essi sono scelti di preferenza tra i possessori di titoli CAI (AE, ANAG, AAG, INA, IA, Esperto/Operatore Naturalistico o TAM, ...) o CNSAS. Le Sezioni possono revocare il mandato ai loro rappresentanti indicando i nominativi dei nuovi rappresentanti al CDR che effettua la nomina nella prima riunione successiva. Tutte le Commissioni decadono al rinnovo delle cariche di GR.

Art. 5 – Il CDR nomina il Presidente di ogni Commissione tra i candidati proposti dalle Sezioni, ha facoltà di sostituirlo con altri componenti la Commissione in qualsiasi momento del mandato. Ogni Commissione, nel corso della prima riunione, elegge tra i membri effettivi il Vice-Presidente (di preferenza proveniente da diversa Sezione) e il Segretario che di norma è un membro della Commissione e, solo ove alcun membro non si dichiarasse disponibile per tale carica, può non essere un membro della Commissione stessa.

Tali cariche permangono per la durata del mandato dei rispettivi titolari e possono essere revocate in corso di mandato solo mediante una motivata delibera del CDR su propria iniziativa o su richiesta della Sezione di appartenenza del membro.

Art. 6 - Tutte le cariche sono gratuite. E' ammesso il riconoscimento del rimborso spese il quale non è comunque dovuto e viene concesso discrezionalmente da parte della Commissione in relazione alla disponibilità di fondi ed in misura non superiore all'ammontare regolarmente documentato.

Art. 7 - Ogni Commissione si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente o, per motivi particolari, dal Presidente della CDR Lazio. La convocazione è effettuata mediante avviso scritto con l'indicazione dell'ordine del giorno inviato tramite posta, telegrafo o telefax con almeno dieci giorni di anticipo ai componenti la Commissione sia Titolari che Supplenti e al Presidente del CDR. Su richiesta di almeno la metà più uno dei membri effettivi tramite lettera raccomandata con l'indicazione dell'oggetto da deliberare, il Presidente del CDR Lazio convoca la Commissione entro il mese successivo.

Il Presidente del CDR Lazio, qualora la Commissione non si riunisse per un periodo di almeno sette mesi, invita il Presidente della Commissione stessa a convocarla nell'ulteriore termine di un mese. In caso di inadempienza o di invalidità della riunione, il Presidente del CDR Lazio dispone lo scioglimento della Commissione e provvede immediatamente alla ricostituzione.

Art. 8 - Alle riunioni possono assistere senza diritto di voto i membri Supplenti, essi assumono il potere di rappresentanza con diritto di voto in assenza dei membri Titolari della loro Sezione. Il Presidente della Commissione può, a sua discrezione o su richiesta di almeno un terzo dei membri effettivi, invitare non membri alle riunioni. Alle riunioni può assistere senza necessità di invito il Presidente del CDR Lazio o altra persona da lui delegata così come i Presidenti delle omologhe Commissioni Centrali.

Art. 9 - Il Membro Titolare che per due volte non sia intervenuto alle riunioni senza giustificato motivo oppure sia mancato a quattro riunioni consecutive decade ed è automaticamente sostituito nella titolarità dal membro Supplente Membro Supplente.

Art. 10 - Le riunioni sono valide quando è rappresentato almeno un terzo delle Sezioni dai rispettivi rappresentanti Titolari o, in loro assenza, Supplenti. Le delibere sono valide quando siano approvate dalla maggioranza delle Sezioni rappresentate. In caso di parità prevale il voto del Presidente. E' motivo di invalidità il provato mancato invio della convocazione ad un membro Titolare o Supplente della Commissione, o il mancato ricevimento della convocazione entro i tre giorni precedenti da parte di almeno un terzo dei membri Titolari. Sono invalidate su richiesta scritta di un membro Titolare e del Suo supplente, entrambi assenti alla riunione, le delibere su argomenti non all'ordine del giorno.

Art. 11 - Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario costituiscono il Comitato Esecutivo di ogni Commissione. Il Comitato Esecutivo realizza il programma definito dalla Commissione, raccoglie informazioni relative alle attività delle Commissioni e Gruppi Sezionali omologhi al fine di coordinarli, riferisce alla Commissione nella prima riunione utile.

Art. 12 - La sede della Commissione, quando non diversamente specificato, è presso il domicilio del suo Presidente.

Art. 13 - I verbali delle riunioni devono essere inviati ai membri Titolari e Supplenti, al Presidente del CDR Lazio nel termine di due mesi.

Art. 14 - Entro il 31 dicembre il presidente di ogni Commissione invia al Presidente del CDR la relazione dell'attività svolta nell'anno scorso, i programmi per l'anno successivo, i bilanci consuntivo e preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea del GRL.

Art. 15 - Qualora sorgano contrasti tra una Commissione Lazio e le omologhe Commissioni Regionalie e/o Centrali, la Commissione sospende l'azione in corso ed il Presidente del CDR Lazio si incarica di dirimere i contrasti nelle opportune sedi. Nel caso di contrasti tra una Commissione e Sezioni laziali o altri Organi Tecnici del GRL, la Commissione sospende l'azione in corso ed il Presidente del CDR Lazio interviene per risolvere il conflitto. Il Presidente del CDR Lazio può in qualunque momento sospendere l'azione di una Commissione riferendone i motivi alla prima riunione utile del CDR.

Art. 16 - Nessuna Commissione può stabilire rapporti con soggetti esterni al CAI senza l'autorizzazione scritta del Presidente del CDR Lazio, i rapporti con Enti Locali sono anche subordinati al consenso delle Sezioni competenti per territorio e realizzati in collaborazione o su delega di queste, sempre attraverso il CDR o il suo Presidente.

Art. 17 - Per il suo funzionamento ogni Commissione usufruisce di fondi affidatigli dalle strutture del C.A.I. competenti e, dietro autorizzazione del Presidente del CDR degli eventuali finanziamenti o contributi elargiti da Enti Pubblici (Ministeri, Regione, Provincie, Comuni, ecc.) e da privati.

Art.18 - Per quanto non specificato dal presente regolamento, valgono lo Statuto e Regolamento Generale del CAI e il Regolamento Quadro degli Organi Tecnici del CAI.

Art. 19 - Il presente Regolamento è approvato dalla Assemblea dei Delegati del Lazio. Ogni sua modifica deve essere approvata dalla stessa Assemblea. Per quanto non contemplato nel presente regolamento unificato, valgono i regolamenti di ordine superiore del CAI .